

STATUTO

CIRCOLO SUBACQUEI CANAVESANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo 1

E' costituita un'Associazione sportiva dilettantistica con la denominazione di "Circolo Subacquei Canavesani Associazione Sportiva Dilettantistica", associazione aconfessionale, apolitica e senza scopo di lucro; rientra nell'ambito del C.O.N.I. e della C.M.A.S. (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) ed è affiliato alla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) con impegno di accettare tassativamente le prescrizioni tutte dello Statuto e degli altri Regolamenti Federali, di adeguarsi a tutti gli orientamenti dell'Assemblea Nazionale, nonché alle disposizioni di massima della sede centrale e della sezione provinciale competente.

L'associazione ha sede legale in Ivrea (TO) Via Fratelli Rosselli 11 .

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati con le modalità riportate nell'Art.14.

Durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 2

L' Associazione Sportiva Dilettantistica è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di solidarietà e pluralismo.

Essa opera per fini sportivi e ricreativi, si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Per il raggiungimento delle sue finalità, l'associazione:

- Indice corsi di formazione e di qualificazione per il rilascio di brevetti subacquei;
- Promuove e sviluppa ogni disciplina subacquea dilettantistica mediante la preparazione e l'assistenza tecnica degli iscritti;
- Organizza manifestazioni agonistiche e ogni iniziativa di diffusione e di ricerca utile allo sviluppo dell'attività subacquea;
- Diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali;

L'anno sociale inizia il primo settembre e termina il 31 agosto.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- A) Dalle quote sociali pagate dai soci.
- B) Dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;

- C) Da tutte le altre attività, che possono concorrere a vantaggio dell'associazione per la sua attività sportiva e sociale.

Il patrimonio sociale è costituito:

- A) Dagli impianti sportivi di proprietà dell'associazione;
- B) Dai Trofei aggiudicati definitivamente in gare;
- C) Dal materiale, attrezzi ed indumenti;
- D) Dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- E) Da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'associazione stessa;
- F) Da donazioni, lasciti e successioni.

DEI SOCI

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

I soci sono:

- Ordinari: quelli che hanno ottenuto l'iscrizione ai sensi dell'art. 6;
- Onorari: nominati dal Consiglio Direttivo, per particolari benemeritenze.
- Famigliari: sono il coniuge e i figli del socio ordinario e pagano una quota ridotta;
- Sostenitori: sono i soci che avranno diritto di frequentare i locali e le attività sociali limitatamente a delle manifestazioni, iniziative di natura sportiva, ricreativa e culturale.

Articolo 4

Tutti soci ordinari maggiorenni, che abbiano ottenuto regolare iscrizione adempiendo alle condizioni e osservando le modalità tassative e inderogabili disposte dall'art.6, hanno diritto al voto in assemblea ordinaria e straordinaria.

I soci di cui sopra in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto e i regolamenti dell'associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente dell'associazione, i membri del Consiglio dei Proibiviri e i Revisori dei Conti.

I soci hanno diritto di partecipare attivamente alla vita sociale dell'associazione, di frequentare gli impianti sociali e di usare le attrezzature di proprietà dell'associazione secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'art.5.

Articolo 5

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A) Dimissione volontaria in seguito a loro domanda.
- B) Mancato rinnovo dell'iscrizione annuale.
- C) Morosità protrattasi per 15 gg. dalla scadenza del versamento richiesto.

- D) Espulsione, per mancanze gravi, con decisione del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art.1 1 Lettera C, comma tre.

Il provvedimento del Collegio dei Probiviri deve essere ratificato dall'assemblea straordinaria dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato. L'associato espulso non può essere più ammesso.

In tutti i casi i soci non hanno diritto ad alcun rimborso o restituzione per quote versate o contributi effettuati.

Articolo 6

Chi fa domanda per ottenere l'iscrizione al Circolo Subacquei Canavesani Associazione Sportiva Dilettantistica deve ottemperare alle seguenti disposizioni, tutte ed ognuna aventi carattere di *conditio sine qua non* ai fini dell'accoglimento della domanda:

- A) La domanda di iscrizione deve essere accolta dal Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
- B) Il richiedente deve avere più di diciotto (18) anni o se è minore colui che esercita la potestà genitoriale, deve ratificare ogni suo atto relativo alla presentazione della domanda.
- C) *Visita Medica: - articolo in revisione -*
- D) Dichiarare per iscritto di avere preso visione del presente statuto, di accettare integralmente il testo ed impegnarsi ad osservare ogni norma ivi contenuta, nonché ogni decisione o provvedimento degli organi sociali.
- E) Impegnarsi a rimettere al Collegio dei Probiviri la decisione preliminare di ogni vertenza che sorga fra i soci o fra il socio e l'associazione ed accettarne le conseguenti decisioni. Impegnarsi ad accettare gli eventuali provvedimenti disciplinari del Collegio dei Probiviri e a non iniziare un giudizio legale né avanzare alcuna richiesta in forma legale prima che il Collegio dei Probiviri abbia pronunciato in merito.
- F) Versare annualmente la quota che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
- G) L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 - Assenza di provvedimenti disciplinari (compresa l'espulsione di cui dell'art.11 Lettera C, comma tre) nel campo sportivo sociale e civile in genere.

DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 7

Sono organi sociali:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;

I rapporti fra i vari organi devono essere ispirati alle regole della correttezza e del reciproco rispetto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e durano un anno.

Quando un organo sociale elettivo perdesse uno o più membri, questi saranno sostituiti dai candidati che risultano immediatamente successivi nella graduatoria delle votazioni.

DELL'ASSEMBLEA

Articolo 8

L'Assemblea è l'organo sovrano e rappresenta la volontà degli iscritti aventi diritto al voto.

Le sue deliberazioni sono vincolanti per la totalità dei soci, anche assenti, dissenzienti o non votanti.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento delle quote programmate.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

La delega può essere conferita solamente ai soci.

Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

È convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno affisso nella sede sociale almeno otto (8) giorni prima della riunione per l'assemblea ordinaria e quindici (15) giorni prima della riunione per l'assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il mese di Dicembre per l'approvazione del bilancio di esercizio, il rinnovo delle cariche sociali e l'esame del programma delle attività da svolgersi nell'anno.

È validamente costituita con la presenza della metà degli iscritti votanti in prima convocazione e con un minimo di un quarto degli iscritti in seconda convocazione e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri o su richiesta, motivata e sottoscritta, da almeno un quarto degli iscritti con diritto al voto.

È convocata per le modifiche allo statuto e per motivi di particolare urgenza e gravità.

È validamente costituita con la presenza dei due terzi degli iscritti votanti in prima convocazione e della metà in seconda convocazione e delibera a maggioranza assoluta.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri eletti dall'Assemblea Ordinaria: essi durano in carica un anno.

Nella loro prima riunione i membri del Consiglio Direttivo eleggono fra loro il Presidente ed il Vice Presidente.

Provvedono inoltre alla nomina del Segretario Amministrativo che ha le funzioni di notaio dell'associazione e ne dirige la gestione finanziaria secondo le delibere consigliari.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi .
In caso di assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. In tali casi la rappresentanza dell'associazione viene assunta dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la direzione tecnica, amministrativa e organizzativa, sia ordinaria sia straordinaria, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon funzionamento dell'associazione, ad eccezione di quelli tassativamente attribuiti dal presente statuto ad altri organi.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo da presentare all'assemblea degli associati.

Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 11

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri di cui due eletti dall'assemblea ordinaria mentre il terzo è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Alla carica di Probiviro possono essere nominati i soci onorari.

Il Probiviro più anziano rappresenta il Collegio nei suoi rapporti con gli altri Organi Sociali.

Tranne ciò i Probiviri hanno pari grado fra loro. Le funzioni del Collegio dei Probiviri sono le seguenti:

- A) Tutelare gli interessi dell'associazione sotto il profilo etico e disciplinare.
- B) Decidere in merito ad ogni vertenza fra i soci o fra i soci e l'associazione.
- C) Prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del socio colpevole, previa convocazione del socio ed esame dell'eventuale giustificazione.

I provvedimenti disciplinari sono:

- i. La deplorazione - Effettuata mediante lettura della motivazione alla presenza del socio colpevole e del Consiglio Direttivo.
- ii. La Sospensione - Che comporta l'allontanamento temporaneo del socio da ogni attività sociale, con divieto di portare i segni distintivi del circolo.
- iii. L'espulsione - Che consiste nell'allontanamento definitivo del socio.

Dei provvedimenti disciplinari si dà avviso agli iscritti mediante affissione nella sede sociale.

- D) Opporre veto a qualunque delibera degli organi sociali, ove ravvisi la violazione dello Statuto.
- E) Se la delibera viene nuovamente approvata nel testo originale, il Collegio dei Probiviri può convocare l'Assemblea Straordinaria perché decida in merito.

- F) Assumere le funzioni di qualunque organo sociale, esclusa l'Assemblea Straordinaria, che sia nell'impossibilità di funzionare, per il tempo necessario a risolvere la crisi e limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Articolo 12

Ogni iscritto può elevare accusa contro un membro del Collegio dei Probiviri per mancanze riguardanti le sue funzioni.

Il Consiglio Direttivo, ove l'accusa sia fondata, deferisce il Proboviro avanti a un giuri d'onore composto di dodici (12) membri eletti dall'Assemblea Straordinaria.

DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 13

I Revisori dei Conti sono due (2) e sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, il loro compito è di:

- A) Controllare se il rendiconto economico finanziario è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.
- B) Controllare e siglare il bilancio d'esercizio redatto dal Consiglio Direttivo prima della presentazione all'Assemblea Ordinaria per la sua approvazione definitiva.

Articolo 14

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esponenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea all'atto di scioglimento dell'associazione delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Segretario
(Gianni Vanacore)

Il Presidente
(Sandro Mondino)